

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO SANTANGELI

Seduta del 21/06/2019

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 25.07.2018, preceduto da reclamo, il ricorrente espone di avere stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento, di cui lamenta la mancata inclusione, nell'ambito del TAEG contrattualmente indicato, del costo delle polizze assicurative associate al finanziamento ed imposte dal finanziatore per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni di stipula. Chiede di accertare e dichiarare la nullità del TAEG e per l'effetto l'applicazione del tasso sostitutivo ex lege determinato, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento e restituzione di quanto pagato in eccesso. Chiede, altresì, che l'intermediario consegni la documentazione comprovante l'effettivo versamento a favore della compagnia assicurativa delle somme riscosse per il pagamento della polizza. Chiede, inoltre, il rimborso delle legali.

Costitutosi l'intermediario resistente si oppone alle pretese del ricorrente ed eccepisce la piena legittimità del proprio comportamento, atteso che il TAEG indicato in contratto comprende, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, anche i costi della polizza assicurativa. Eccepisce, in merito, l'errata



ricostruzione delle componenti alla base del calcolo del TAEG del finanziamento, laddove il ricorrente computa l'intero costo della polizza assicurativa come componente per la determinazione del TAEG e non la relativa quota annua. Richiama, sul punto, le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi emanate dall'Autorità di Vigilanza per il calcolo del TEG che ritiene estensibili anche al calcolo del TAEG.

DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. La questione sottoposta al Collegio concerne la mancata inclusione del costo delle polizze assicurative nel calcolo del TAEG, donde la richiesta da parte del ricorrente dell'applicazione dell'art. 125-bis, commi 6 e 7, del TUB, e conseguentemente, la rideterminazione del piano di ammortamento al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e per l'effetto la restituzione dei maggiori interessi corrisposti.
3. Sulla questione relativa alla inclusione delle polizze assicurative nel calcolo del TAEG, il Collegio di Coordinamento con le decisioni n. 10617, 10620 e 10621 del 12.9.2017, ha specificamente statuito che *<<Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l'onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:*
 - *che la polizza abbia funzione di copertura del credito;*
 - *che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;*
 - *che l'indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.**Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:*
 - *di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG), con o senza polizza;*
 - *ovvero di avere offerto alla controparte le stesse condizioni di finanziamento anche in assenza del contratto di assicurazione, o di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento>>.

4. Nel caso in esame, dalla documentazione versata in atti risulta dimostrato che la polizza ha funzione di copertura del credito; è stata stipulata contestualmente al contratto di finanziamento (ed ha durata corrispondente a quest'ultimo; prevede, inoltre, un indennizzo parametrato al debito residuo al momento dell'attivazione entro i limiti di cui ai massimali convenuti.

4. A fronte degli elementi sopra evidenziati, l'intermediario ha rilevato, come prescindendo dal carattere facoltativo o obbligatorio della polizza, il TAEG indicato in contratto comprende, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, anche i costi della polizza medesima. Dalla documentazione versata in atti risulta, tuttavia, che il resistente abbia erroneamente incluso nel calcolo del TAEG solo la quota del premio annualizzato, in ossequio ai principi stabiliti in tema di TEG.

Il TAEG correttamente ricalcolato includendo il costo complessivo delle polizze assicurative è di 12,9%, superiore a quello di 11,1% indicato in contratto.

5. Quanto alla richiesta di consegna di copia dei contratti di assicurazione, si evidenzia che la documentazione richiesta è stata versata in atti.

6. La domanda relativa alla prova ed alla esibizione della documentazione comprovante l'avvenuto versamento a favore della compagnia assicurativa delle somme riscosse per il pagamento della polizza esula dalla normativa di cui all'art. 119 TUB e non può, pertanto, essere accolta.

7. Quanto alla richiesta di ristoro delle spese legali, il Collegio ritiene l'intermediario tenuto a corrispondere la somma equitativamente determinata di € 200,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento – ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto – e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita; il tutto nei limiti della domanda. Dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI